



Regione Lombardia

Giunta Regionale

Presidenza
Direzione Centrale
Affari Istituzionali e Legislativa
Legale e Avvocatura

Prot.n. A1.2006.0014275
MC/lb

30 GEN. 2006

raccomandata ar



Al Presidente
della Fondazione
"La Nuova Speranza: Lotta alla
Sclerosi Focale Onlus"
Via Manara, 7
20100 Milano

e p.c.

Gemt.ma
Brigida Celardo
Direzione Generale Sanità
Via Pola 9/11
20124 Milano

Oggetto: Fondazione denominata "La Nuova Speranza: Lotta alla Sclerosi Focale onlus" con sede in Milano - Iscrizione nel Registro Regionale Persone Giuridiche Private.

Si comunica che, ai sensi del Regolamento Regionale n. 2/2001, si è provveduto con DPGR n. 000807 del 27.1.2006 all'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche della Fondazione in oggetto.

La suddetta persona giuridica risulta iscritta con il n. 2169 di Registro regionale presso il REA della Camera di Commercio di Milano, alla quale potranno essere richiesti i relativi certificati.

Cordiali saluti.

Il Dirigente della Struttura
(Dr. Michele Colosimo)

All: c.s.d



Regione Lombardia

REGISTRO REGIONALE PERSONE GIURIDICHE	
N° D'ORDINE	2169
DATA	27 GEN. 2006

DECRETO N° 000807

Del 27 GEN. 2006

Identificativo Atto n. 0

DIREZIONE CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVO

Oggetto

ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE DELLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE DELLA FONDAZIONE DENOMINATA "LA NUOVA SPERANZA: LOTTA ALLA SCLEROSI FOCALE ONLUS", CON SEDE LEGALE IN MILANO, VIA MANARA N. 7. ANNULLAMENTO DEL D.P.G.R. N. 19739 DEL 27.12.2005.

IL PRESENTE DECRETO È COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE E SI COMPONE DI FOGLI N. ...4...
P. Il Dirigente dell'U.O. Legale Avvocatura

L'atto si compone di _____ pagine
di cui _____ pagine di allegati,
parte integrante.



IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

VISTI:

- l'art. 14 del Codice Civile;
- l'art. 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;
- il Regolamento Regionale 2 aprile 2001, n. 2, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 6.04.2001 - 1° supplemento ordinario al n. 14 ed avente ad oggetto "Regolamento di istituzione del Registro delle persone giuridiche private ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;
- l'art. 1, comma 2, del Regolamento Regionale, ai sensi del quale "le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che operano nelle materia attribuite alla competenza della Regione Lombardia e le cui finalità statutarie si esauriscono nel territorio lombardo, acquistano la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro;
- la D.G.R. 16 marzo 2001, n. 3794, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del Registro Regionale delle Persone Giuridiche;

VISTE:

- l'istanza pervenuta in data 03.08.2005, con la quale il legale rappresentante della Fondazione denominata "La Nuova Speranza: Lotta alla Sclerosi Focale Onlus", con sede legale in Milano, Via Manara n. 7, a ciò autorizzato già nell'atto costitutivo, chiede al Presidente della Regione Lombardia il riconoscimento giuridico;
- la richiesta di modifiche statutarie/integrazioni della D.G. Presidenza, Prot. n. A1.2005.0064378 del 10.10.2005;
- le varie note dell'ente, con l'ultima delle quali, pervenuta in data 10.01.2006, la fondazione risponde esaurientemente a quanto richiesto;

PRESO ATTO:

- dell'atto pubblico costitutivo della fondazione 21.04.2005, Rep. n. 134.327, Racc. n. 21.782, a rogito dell'Avv. Nicola Caputo, Notaio in Lainate, registrato all'Agenzia delle Entrate di Rho in data 10.05.2005, al n. 944, Serie 1^, con cui i fondatori hanno determinato di costituire la Fondazione denominata "La Nuova Speranza: Lotta alla Sclerosi Focale Onlus", con sede legale in Milano, Via Manara n. 7;



- dello statuto della fondazione, composto da n. 21 articoli (n. 5 fogli) ed allegato all'atto costitutivo, come integrato con atto modificativo 11.11.2005, Rep. n. 135.269, Racc. n. 22.343, sempre a rogito dell'Avv. Nicola Caputo, depositato, per la registrazione, all'Agenzia delle Entrate di Rho in data 15.11.2005;
- che l'istituzione di cui trattasi persegue, nell'esclusivo ambito territoriale della Regione Lombardia, *"lo scopo di prevenire, curare e vincere, attraverso lo studio e l'approfondimento, scientifico e culturale e mediante la promozione di ogni utile iniziativa, tutte le malattie renali, con particolare riguardo alla glomerulo sclerosi focale"*;
- che il patrimonio iniziale dell'erigenda istituzione è costituito dalla somma di Euro 60.000,00 (sessantamilavirgolazerozero), conferito a titolo di fondo permanente di dotazione, come risulta dall'atto costitutivo, nonché dalla dichiarazione 25.07.2005 a firma del legale rappresentante della fondazione;

VISTO il Decreto Presidente della Giunta Regionale n. 19739 del 27.12.2005, avente ad oggetto: "Iscrizione nel Registro regionale delle Persone giuridiche private della Fondazione denominata "La Nuova Speranza: Lotta alla sclerosi focale ONLUS", con sede legale in Milano, Via Manara n.7;

ATTESO che, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, *"è necessario che siano state soddisfatte tutte le norme di legge o di regolamento per la costituzione della persona giuridica, che lo scopo sia possibile e lecito, determinato e dichiarato e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo"*, come previsto dall'art. 3, comma 5, del Regolamento regionale 2.04.2001, n. 2;

CONSIDERATO che il suddetto decreto, per mero errore materiale, in relazione alla congruità patrimoniale dell'ente, prende atto della comunicazione inoltrata dalla Direzione Generale Sanità, Prot. n. H1.2005.0046171 del 12.10.2005, con la quale si rileva invece la necessità di acquisire ulteriore documentazione integrativa in merito;

VISTA la successiva nota Prot. n. H1.2006.0002800 del 19.01.2006, con la quale la D.G. Sanità ha ritenuto che *"il fondo di dotazione della Fondazione risulterebbe congruo all'avvio del funzionamento della stessa, secondo la declinazione degli scopi indicata nello statuto"*, a fronte dei chiarimenti forniti dall'ente;

CONSIDERATO, pertanto, che la consistenza patrimoniale sia attuale che potenziale della fondazione è tale da garantire anche nei confronti dei terzi la sua idoneità ad assumere obbligazioni ed a conseguire il raggiungimento degli scopi istituzionali;



000807

RITENUTO che, al fine di soddisfare le condizioni previste da norme di legge e di regolamento per il riconoscimento giuridico della fondazione, si intende approvato lo statuto, a condizione che:

- all'art. 21, secondo capoverso, si sostituisca il termine "*divieto*" con il termine "*obbligo*", così come richiesto dall'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 460/97;

DECRETA

1. di annullare, per i motivi indicati in premessa, il Decreto Presidente Giunta Regionale n. 19739 del 27.12.2005;
2. di iscrivere, ai sensi degli articoli 1 e 3 del Regolamento Regionale n. 2 del 6 aprile 2001, nel Registro delle Persone giuridiche private la Fondazione denominata "La Nuova Speranza: Lotta alla Sclerosi Focale Onlus", con sede legale in Milano, Via Manara n. 7, e di approvarne lo statuto, con le modifiche indicate in premessa, nel testo allegato all'atto costitutivo 21.04.2005, Rep. n. 134.327, Racc. n. 21.782, a rogito dell'Avv. Nicola Caputo, Notaio in Lainate, registrato all'Agenzia delle Entrate di Rho, in data 10.05.2005, al n. 944, Serie 1[^], come integrato con atto modificativo 11.11.2005, Rep. n. 135.269, Racc. n. 22.343, sempre a rogito dell'Avv. Nicola Caputo, depositato, per la registrazione all'Agenzia delle Entrate di Rho in data 15.11.2005, parte integrante del presente provvedimento;
3. di comunicare il presente atto alla Camera di Commercio competente per territorio, per gli adempimenti di competenza;
4. di notificare il presente atto alla fondazione.

IL PRESIDENTE
Roberto Formigoni